

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e s.m.i;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il D.P. Reg. n.12 del 14 giugno 2016 concernente “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.*”

VISTA la legge regionale del 30.03.2021 n. 7 che proroga l’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021”;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il D.P. n. 569 del 12/06/2018, con il quale l'ing. Sebastiano Lio è stato nominato “Responsabile della protezione dei dati” per la Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento UE/2016/679 in particolare l'art. 27 recante “*Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione*” e l'art. 28, commi 2 e 4, recante “*Responsabile del Trattamento*”;

VISTO il D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” ;

VISTO il D.A. n.95/Gab del 24/10/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito e per conto dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, quale Titolare del trattamento, è stato

designato dall'Assessore pro-tempore il dott. Mario Candore quale Responsabile del Trattamento dei dati del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale;

VISTO D.P. n. 01/Area 1/S.G. del 4 gennaio 2021 di nomina ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del Sig. Antonino Scilla;

RITENUTO di dover confermare quale Responsabile del trattamento per il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il Dirigente Generale dott. Mario Candore, con la facoltà di designare, quali sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle strutture dello stesso Dipartimento;

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

Art. 1 – Nomina

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea quale Titolare del trattamento, viene confermato il dott. Mario Candore quale Responsabile del Trattamento per il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
2. Il Responsabile effettua il trattamento dei dati di cui all'allegato "A" nei limiti e nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati.
3. La nomina di Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del Titolare.

Art. 2 – Obblighi

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.
2. Il Responsabile del trattamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e in applicazione della Deliberazione della Giunta di Governo n. 483 del 29 novembre 2018, in fase di approvazione dei relativi contratti, nomina i titolari di incarico dirigenziale quali Sub-responsabili del trattamento dei dati personali nell'ambito delle proprie competenze. Il Sub-responsabile del trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Sub-responsabile del trattamento.
3. Il Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare è effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti degli interessati.
4. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 – Oneri e Responsabilità

1. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare in tutte le operazioni di sua competenza, inclusa quella di fornire risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, e ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti autorizzati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare.

3. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire, ove previsto, il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.

6. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei dati personali trattati.

7. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare.

8. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.

9. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.

10. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

11. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art. 4

Qualora un Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679 che prevede che il Titolare del

trattamento o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i.

Palermo,19/04/2021

L'ASSESSORE
*Antonino Scilla**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93